

Separazione e divorzio: in Comune di fronte all'Ufficiale di Stato Civile

I coniugi possono rivolgersi direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati è facoltativa.

Requisiti

I coniugi possono separarsi o divorziare direttamente in Comune solo quando:

- non sono genitori di figli minori
- non sono genitori di figli maggiorenni incapaci
- non sono genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave
- non sono genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
- in caso di accordi patrimoniali, rivolgersi all'ufficio di Stato Civile per la valutazione della specifica situazione in cui si trovano i coniugi.

Come fare la richiesta

È necessario fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile presentandosi personalmente o telefonando all'Ufficio Unico Amministrativo.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla prima dichiarazione (di separazione o di divorzio) i coniugi dovranno tornare dall'Ufficiale di Stato Civile per confermare la volontà precedentemente dichiarata.

Dove fare la richiesta

I coniugi possono rivolgersi al Comune:

- Dove è stato celebrato il matrimonio
- oppure
- che ha trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero
- oppure
- dove attualmente almeno uno dei coniugi risiede.

Documentazione da presentare

- dichiarazione sostitutiva (vedi Modulistica)
- documenti di identità di entrambi i coniugi
- Solo in caso di divorzio: copia della sentenza di separazione passata in giudicato o copia del decreto di omologa della separazione

Iter

Il procedimento si compone di tre fasi;

- 1) dichiarazione sostitutiva da consegnare all'Ufficiale di Stato Civile
- 2) accordo di separazione o divorzio da sottoscrivere davanti all'Ufficiale di Stato Civile previo appuntamento
- 3) conferma dell'accordo di separazione o divorzio da sottoscrivere davanti all'ufficiale di stato civile trascorsi almeno 30 giorni dall'accordo.

Costo per il cittadino

Diritto fisso pari a € 16,00

Normativa di riferimento

- Legge 10 dicembre 1970, n. 898
- D.L. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014, articolo 12